



COMUNICATO UFFICIALE N.166
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 136/AA al N. 145/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1137 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Tommaso VOLPI, avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMMASO VOLPI, allenatore professionista di seconda categoria iscritto presso il Settore Tecnico della FIGC al n. 29.383 nonché, all'epoca dei fatti, socio e "Patron" della Società SSD VIAREGGIO 2014 A.R.L." in quanto proprietario di tutte le quote societarie, e comunque soggetto rientrante fra quelli di cui al comma 5 dell'art. 1bis del Codice di Giustizia Sportiva in violazione:

- dei principi di correttezza, lealtà e probità nonché l'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali cui all'art. 10, commi 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 14, comma 2, e 18 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico nonché dell'art. 40quater, comma 1.1 delle N.O.I.F., perché, pur a perfetta conoscenza della situazione di tesseramento del calciatore straniero minorenni Nico Massimo GUALTIERI, per averne espressamente parlato con il Sig. Francesco PISTOLESI, direttore sportivo dell'ASD SORA CALCIO, ne favoriva il tesseramento e, comunque, non impediva il suo indebito tesseramento per la Società di sua proprietà e la sua partecipazione, benché sprovvisto dei requisiti necessari, a tre gare del Torneo "71° Viareggio Cup" (TERNANA – VIAREGGIO del 11.03.2019, CLUB BRUGES – VIAREGGIO del 13.03.2019 e BOLOGNA – VIAREGGIO del 15.03.2019), svoltosi dall'11/03/2019 al 27/03/2019;

- dei principi di correttezza, lealtà e probità nonché l'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle NOIF e degli artt. 37, comma 1, 35, commi 1 e 3, e 40, commi 1, 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver rivestito, nella stagione sportiva 2018-2019, sia la funzione di allenatore della prima squadra dell'ASD ANZIO CALCIO 1924 (dal 24.09.2018 al 27.09.2018) che quella di Amministratore Unico e legale rappresentante della SSD VIAREGGIO 2014 A.R.L. (dal 27.11.2018 al 21.01.2019), società entrambe militanti in Serie "D", svolgendo per quest'ultima Società, della quale all'epoca dei fatti era anche socio e "Patron" in quanto proprietario di tutte le quote societarie, attività calcistica del tutto differente e distinta da quella di tecnico senza aver preventivamente ottenuto la sospensione dall'Albo dei tecnici e ponendo in essere, tra l'altro, attività idonea a procurare il collocamento presso la SSD VIAREGGIO 2014 A.R.L. del calciatore straniero minorenni Nico Massimo GUALTIERI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso VOLPI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Tommaso VOLPI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 240 pf 19-20 adottato nei confronti del Sig. Raffaele VRENNA e della società F.C. CROTONE S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE VRENNA, Direttore Generale dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Crotone s.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso dell'Assemblea ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B, tenutasi a Milano in data 12/09/2019, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Campedelli Luca, Presidente della società A.C. Chievo Verona s.r.l.;

F.C. CROTONE S.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte all'epoca dei fatti al proprio Direttore Generale Raffaele VRENNA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni VRENNA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. CROTONE S.r.l. e Raffaele VRENNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione e di € 3.000,00 (tremila/00) per il Sig. Raffaele VRENNA e di € 3.000,00 (tremila/00) per la società F.C. CROTONE S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 138/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1530 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Francesco TORTOLINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO TORTOLINI, allenatore Uefa B tesserato con la società A.C. Perugia Calcio srl nonché soggetto responsabile del Torneo Academy Cup 2019 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia vigente, in relazione all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver effettuato, nella qualità suindicata, il preventivo riconoscimento dei giovani calciatori muniti di tessera federale, consentendo e non impedendo in tal modo a giovani calciatori non tesserati, nati tra il 2008-2009, Categoria "Pulcini", di partecipare nelle file della società ASD Nettuno, al torneo autorizzato "Academy Cup 2019", organizzato dalla società A.C. Perugia Calcio srl e svoltosi in Umbria, in data 18, 19 e 20 aprile 2019, privi di tesseramento, copertura sanitaria ed assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco TORTOLINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Francesco TORTOLINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 139/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1449 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro CIANFA, David COLANSANTI, Paolo GALASSETTI e della società ASD MONTE SAN GIOVANNI avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO CIANFA, presidente della Asd Monte San Giovanni, nella stagione 2018/2019, in violazione di cui l'art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF, in riferimento all'articolo 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione al combinato disposto degli articoli 23, 1° comma, delle NOIF in riferimento al Comunicato Ufficiale n° 1, punto 14, lettera C) della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato il 01/07/2018, per avere permesso e consentito al Signor Paolo Galassetti, allenatore di base, di svolgere attività tecnica a favore della Asd Monte San Giovanni, seppur non perfezionando alcun tesseramento con la stessa società. E per aver, inoltre, consentito, permesso e autorizzato, nella sua qualità, di affidare la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di 2° categoria, al Signor David Colasanti, dirigente sprovvisto della necessaria qualifica per la suindicata categoria, in quanto privo dei titoli abilitativi richiesti dalla già richiamata disposizione federale;

DAVID COLASANTI, tesserato nella stagione sportiva 2018/2019 con la Asd Monte San Giovanni quale dirigente, in violazione di cui l'art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell'articolo 23, 1° comma delle NOIF in riferimento al Comunicato Ufficiale n° 1, punto 14, lettera C) della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato il 01/07/2018, per avere assunto senza averne titolo, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di 2° categoria, in assenza delle abilitazioni previste dalla normativa di riferimento;

PAOLO GALASSETTI, allenatore di base, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'articolo 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, comma 1 e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in riferimento all'articolo 38, comma 1 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, svolto attività tecnica a favore della società Asd Monte San Giovanni, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa, comparando quale allenatore nelle distinte delle seguenti gare: *Asd Piazza Tevere - Asd Monte San Giovanni* del 24/03/2019; *Asd Rufinese - Asd Monte San Giovanni* del 27/03/2019; *Asd Monte San Giovanni - Polisportiva Susanna* del 31/03/2019; *Asd Atletico Torano - Asd Monte San Giovanni* del 06/04/2019; *Asd Poggio San Lorenzo - Asd Monte San Giovanni* del 05/05/2019; *Asd Monte San Giovanni - Asd Velinia* del 12/05/2019, tutte valevoli per il campionato di seconda categoria;

ASD MONTE SAN GIOVANNI, per responsabilità diretta e oggettiva in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della consumazione

delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, il tutto ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro CIANFA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MONTE SAN GIOVANNI, e dai sig.ri David COLASANTI e Paolo GALASSETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi e 10 giorni di inibizione per il Sig. Pietro CIANFA, di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. David COLASANTI, 3 mesi e 10 giorni di squalifica per il Sig. Paolo GALASSETTI, e di € 335,00 di ammenda per la società ASD MONTE SAN GIOVANNI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 140/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società FOGGIA CALCIO SRL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 44/AA del 6 agosto 2019;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società FOGGIA CALCIO SRL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 44/AA del 6 agosto 2019.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 141/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. OSTUNI 1945 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 10/AA del 4 luglio 2019;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. OSTUNI 1945 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 10/AA del 4 luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 8/AA del 4 luglio 2019;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 8/AA del 4 luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. POMPEIANA 1929 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 49/AA dell'8 agosto 2019;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. POMPEIANA 1929 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 49/AA dell'8 agosto 2019.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 144/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. TC PARIOLI FOOTBALL 42 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 60/AA del 29 agosto 2019;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. TC PARIOLI FOOTBALL 42 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 60/AA del 29 agosto 2019.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 145/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D.P. REAL GRUMENTO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 61/AA del 29 agosto 2019;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D.P. REAL GRUMENTO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 61/AA del 29 agosto 2019.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina